

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIA.

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 12/01/2001

Fasc. n.49

Art. 1 OGGETTO

Le norme del presente regolamento dettano gli indirizzi applicativi del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, ai quali debbono attenersi i funzionari responsabili del tributo o, comunque, il responsabile dell'ufficio competente al loro accertamento, per la determinazione dell'ammontare della sanzione amministrativa da contestare o da irrogare a seguito di violazione delle norme disciplinanti l'applicazione dei tributi locali nel territorio di questo Comune, così come stabilito dal Decreto Legislativo 18.12.1997, n. 473.

Art. 2 DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI TRIBUTARIE CONCERNENTI I TRIBUTI COMUNALI

- a) applicazione della sanzione nel minimo previsto dalla legge, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;
- b) applicazione della sanzione in misura proporzionale al tributo evaso compresa tra il minimo ed il massimo previsto dalla legge nel caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele;
- c) applicazione della sanzione prevista dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 471 e dell'art. 13, comma 1, punto a) del D.Lgs, 472 in caso di mancato pagamento parziale o totale del tributo;
- d) applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge in caso di violazioni non suscettibili di ricadere sulla determinazione del tributo (errori c.d. formali presenti nella denuncia);
- e) applicazione della sanzione in misura superiore al minimo in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;

Art. 3 ENTITA' DELLE SANZIONI PER LE DIVERSE FATTISPECIE DI VIOLAZIONI

Determinazione, in conseguenza dei criteri fissati all'art. 2, dell'entità delle sanzioni per le diverse fattispecie di violazioni, come in appresso:

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

Violazioni:

- a) omessa presentazione della dichiarazione;
- b) dichiarazione infedele;

- c) mancato o ritardato versamento parziale o totale del tributo;
- d) errori od omissioni presenti nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (c.d. errori formali).

Sanzioni

- a) 100% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di £. 100.000;
- b) sanzione minima (50%) maggiorata della percentuale del tributo evaso complessivamente fino al massimo del 100% ($50\% + (100-50) \times$ percentuale tributo evaso);
- c) 30 % del tributo non versato;
- d) £.100.000.

Le sanzioni indicate ai punti a), b) e d) sono ridotte ad $\frac{1}{4}$ se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene l'adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

Tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche

Violazioni

- a) omessa presentazione della denuncia;
- b) denuncia infedele;
- c) mancato o ritardato versamento parziale o totale del tributo;
- d) errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa (c.d. errori formali).

Sanzioni

- a) 100% della tassa dovuta con minimo di lire 100.000;
- b) sanzione minima pari al 50 % del tributo maggiorata della percentuale del tributo evaso fino ad un massimo del 100%;
- c) 30% del tributo non versato;
- d) £.100.000.

Le sanzioni indicate ai punti a), b) e d) sono ridotte ad $\frac{1}{4}$ se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie , interviene l'adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Violazioni

- a) omessa presentazione denuncia originaria o di variazione;
- b) denuncia originaria o di violazione infedele;
- c) mancato o ritardato versamento parziale o totale del tributo;
- d) errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa;

- e) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 507/93, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Sanzioni

- a) 100% della tassa o della maggiore tassa dovuta;
- b) sanzione minima del 50% maggiorata della percentuale di evasione del tributo fino ad un massimo del 100%;
- c) 30 % del tributo non versato;
- d) £. 50.000;
- e) £.100.000.

Le sanzioni indicate nei casi a), b), d) e e) sono ridotte ad $\frac{1}{4}$ se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, e della sanzione.

Imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni

Violazioni

- a) omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;
- b) dichiarazione o denuncia infedele;
- c) mancato o ritardato versamento parziale o totale del tributo;
- d) errori od omissioni presenti nella dichiarazione o denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta;
- e) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione incompleta o infedele.

Sanzioni

- a) 100% del tributo dovuto con un minimo di £. 200.000;
- b) sanzione minima del 50% maggiorata della percentuale del tributo evaso fino ad un massimo del 100%;
- c) 30% del tributo non versato;
- d) £. 100.000;
- e) £. 200.000.

Le sanzioni indicate nei punti a), b) d) ed e) sono ridotte ad $\frac{1}{4}$ se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, e della sanzione.

Imposta comunale sugli immobili

Violazioni

- a) omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;
- b) dichiarazione o denuncia infedele;
- c) mancato o ritardato versamento parziale o totale del tributo;

- d) errori od omissioni presenti nella dichiarazione o denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta;
- e) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione incompleta o infedele.

Sanzioni

- a) 120% del tributo dovuto con un minimo di 100.000 per coloro che hanno versato l'imposta;
- b) sanzione minima del 50% maggiorata della percentuale del tributo evaso fino ad un massimo del 100%;
- c) 30% del tributo non versato;
- d) £. 100.000;
- e) da £. 200.000 a £. 500.000;

Le sanzioni indicate nei punti a), b), d) e e) sono ridotte ad $\frac{1}{4}$ se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene l'adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

Art. 292 (Sanzioni amministrative) del T.U.F.L. approvato con R.D. 14.9.1931 n. 1175 per imposte e tasse residuali.

Violazioni

- a) omessa presentazione della denuncia;
- b) denuncia infedele;
- c) errori od omissione presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa.

Sanzioni

- a) 100 % del tributo dovuto con un minimo di £.100.000;
- b) 80% della maggiore tassa dovuta;
- c) £.100.000.

Art. 4

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI E LA DETERMINAZIONE DEL LORO AMMONTARE

- a) Se le disposizioni violate ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio, mentre se le disposizioni violate e le violazioni commesse sono in numero di due, la sanzione è aumentata del trenta per cento;
- b) se le violazioni di cui sopra si rilevano ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata del terzo;
- c) nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del doppio se i periodi di imposta sono più di due;

- d) di stabilire che , in caso di recidiva, prevista dal comma 3 dell'art. 7 del D. Lgs 472/97, la sanzione viene aumentata della metà.

RIDUZIONE DELLA SANZIONE SPROPORZIONATA

Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.

Art. 6

CAUSE DI NON PUNIBILITA'

1. Le cause di non punibilità previste dall'art. 6 del D.Lgs. 472/97 e rappresentate dal contribuente devono essere vagliate con ogni e ira tenendo presente che:
 - l'errore di fatto non è scusabile in presenza di colpa anche lievissima, salvo che la violazione non differisca da quella accertata in misura non eccedente il 5%;
 - le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni si realizzano quando il contenuto della norma è oscuro ed il testo dà adito ad interpretazioni di segno opposto;
 - l'indeterminatezza delle richieste di chiarimento si ha quando la loro vaghezza non consenta di percepire il contenuto del chiarimento richiesto ovvero siano stati usati termini gergali non immediatamente percepibili dal contribuente medio con titolo di studio della scuola media inferiore;
 - l'indeterminatezza dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento si realizzano quando, pur tenendosi conto delle eventuali istruzioni connesse, il contribuente medio di cui sopra non sia in condizioni di compilare tali modelli;
 - la forza maggiore deve essere provata dal soggetto;
 - il mancato pagamento del tributo per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi determina la sospensione della riscossione della sanzione mentre l'irrogazione della sanzione a carico del terzo con il contemporaneo sgravio in favore del contribuente avverranno soltanto a seguito di sentenza irrevocabile di condanna nei confronti del terzo stesso.

Non si procede comunque all'irrogazione di sanzioni connesse alla liquidazione e all'accertamento del maggiore tributo dovuto quando gli errori del contribuente siano determinati da precedenti errori dell'amministrazione in sede di verifica.

Art. 7

LA CONDOTTA DEL CONTRIBUENTE

La condotta del contribuente da prendere in considerazione è quella che il funzionario o l'ufficio può conoscere per precedenti rapporti fiscali nonché per esposizione scritta fattane dall'interessato, anche in sede di produzione di deduzioni difensive qualora sia applicato l'art. 16 del D.Lgs. 472/97 per l'irrogazione della sanzione,

ovvero, su iniziativa di parte qualora il tipo di sanzione possa attivare le procedure di cui all'art. 17 dello stesso decreto.

Art. 8

OPERA SVOLTA DAL CONTRIBUENTE PER L'ELIMINAZIONE O L'ATTUAZIONE DELLE CONSEGUENZE DELLA SUA AZIONE O OMISSIONE

1. La fattispecie di cui sopra si realizza quando il contribuente abbia provveduto nei termini previsti di cui al successivo art. 10 (ravvedimento operoso) all'incombenza tributaria omessa o alla regolarizzazione degli errori fatti e senza attivato il ravvedimento operoso per non aver provveduto al pagamento della sanzione ridotta contestualmente alla regolarizzazione del tributo ed al pagamento degli interessi moratori.
2. Qualora il contribuente di cui al comma precedente non abbia precedenti di evasioni fiscali con l'ente nel triennio precedente, le riduzioni delle sanzioni previste dal successivo art. 10 sono applicate d'ufficio, sempre che il soggetto aderisca con il versamento di quanto comunicato entro 20 giorni dalla ricezione dell'avviso.
3. In tutti i casi in cui il pagamento del tributo o di un suo acconto sia fatto con ritardo non superiore a cinque giorni, la sanzione è pari all'uno per cento dell'importo non versato.

Art. 9

RAVVEDIMENTO

1. La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati in solido, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.L. 472/97, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto:
 - a un ottavo del minimo: se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - a un sesto del minimo: se l'adempimento avviene entro un anno dalla stessa data;
 - a un quarto del minimo: se l'adempimento avviene entro due anni dalla stessa data;
 - b) nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione sul pagamento del tributo:
 - nessuna sanzione: se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;
 - se la regolarizzazione avviene entro quindici mesi;
 - a un ottavo del minimo:
 - a un sesto del minimo: se la regolarizzazione avviene entro trenta mesi dalla scadenza originaria;

- c) nei casi di regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulle determinazioni e sul pagamento del tributo:
 - a un sesto del minimo: se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - nel caso in cui l'adempimento avvenga entro un anno, dal termine di presentazione della dichiarazione, se l'adempimento avviene entro due anni dal termine predetto;
 - ad un quarto del minimo:
 - alla metà del minimo: ovvero a un quarto del minimo; quando non è prevista la dichiarazione periodica e l'adempimento avviene entro due anni;
 - ad un mezzo del minimo: quando non è prevista la dichiarazione periodica e l'adempimento avviene entro tre anni dall'omissione o dall'errore;
 - d) nel caso di omissione della presentazione della dichiarazione:
 - ad un ottavo del minimo: se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni;
 - ad un sesto del minimo: se viene presentata entro un anno;
 - ad un quarto del minimo: se viene presentata entro due anni dalla scadenza originaria.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

Art. 10
ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento ai Decreti Legislativi 471/97, 472/97 e 473/97.

Art. 11
VIGENZA

Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1 gennaio 2001

Art. 12
FORMALITA'

Il presente regolamento è inviato, con la relativa delibera di approvazione, al Ministro delle Finanze entro trenta giorni dalla data di esecutività, ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D.Lgs 15

dicembre 1997 n.446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministro delle Finanze.